



Sezione Disposti di natura non doganale

A.40 1° giugno 2019

Regolamento R-60-1.3

Esplosivi e pezzi pirotecnici

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo.....	3
3	Campo d'applicazione	3
4	Definizioni	3
4.1	Esplosivi	3
4.2	Materie esplosive.....	3
4.3	Mezzi d'innesco per brillamenti.....	3
4.4	Pezzi pirotecnici.....	4
4.5	Polvere da fuoco.....	4
4.6	Mezzi d'innesco per scopi pirotecnici.....	4
5	Uffici di autorizzazione	5
6	Infrazioni	5

1 Basi legali

- Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; [RS 941.41](#))
- Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; [RS 941.411](#))
- Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; [RS 946.202.1](#))

2 Scopo

La legge disciplina l'intero commercio civile di esplosivi (materie esplosive, mezzi d'innescò), pezzi pirotecnici e polvere da fuoco, dal momento della fabbricazione fino a quello del loro impiego. Essa fissa inoltre le disposizioni di protezione e sicurezza (norme di sicurezza, rilascio dei permessi d'acquisto nonché delle abilitazioni al brillamento e all'utilizzazione, deposito, trasporto su strade industriali, distruzione ecc.).

3 Campo d'applicazione

La legge si applica a qualsiasi operazione con esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco, in particolare: fabbricazione, deposito, detenzione, importazione, fornitura, acquisto, impiego e distruzione.

4 Definizioni

4.1 Esplosivi

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d'innescò.

4.2 Materie esplosive

Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti, la cui esplosione può essere provocata mediante innescò, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo.

Sono considerate materie esplosive in particolare:

1. i composti puri come pentrite, trinitrotoluolo ed esogeno
2. i miscugli esplosivi come la polvere nera da mina (polvere esplosiva), le materie esplosive contenenti nitroglicerina o nitroglicolo, quelle contenenti nitrato d'ammonio, gelatine esplosive ed emulsioni esplosive
3. gli innescanti come l'azoditrato di piombo e lo stifnato di piombo
4. le micce detonanti

4.3 Mezzi d'innescò per brillamenti

Sono considerati mezzi d'innescò in particolare le capsule detonanti, i detonatori (come quelli elettrici, elettronici e non elettrici), i detonatori a scoppio ritardato nonché le micce di sicurezza e i tubi detonanti.

4.4 Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innescò. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, pressione, un movimento o effetti analoghi.

I pezzi pirotecnici vengono distinti in base al loro scopo d'impiego:

- Pezzi pirotecnici per scopi professionali, come mezzi d'illuminazione e di segnalazione (segnali d'emergenza), dispositivi di azionamento, cartucce industriali, cartucce da abbattimento, cartucce a salve, razzi antigrandine, candelotti per la saldatura, petardi per spaventare gli uccelli, mezzi per effetti scenici eccetera.

Sono ripartiti nelle categorie P1, P2, P3, T1 e T2.

- Pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio)

Sono ripartiti nelle categorie F1 (forniti a persone di età superiore a 12 anni), F2 (forniti a persone di età superiore a 16 anni), F3 (forniti a persone di età superiore a 18 anni) e F4.

I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente all'uso professionale da parte di persone con conoscenze specialistiche.

4.5 Polvere da fuoco

Per polvere da fuoco si intende qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.

Per la polvere da fuoco utilizzata come propellente di munizioni per armi da fuoco portatili si applicano le disposizioni del capitolo «Armi».

4.6 Mezzi d'innescò per scopi pirotecnici

Sono considerati mezzi d'innescò soprattutto i diversi tipi di micce, gli inneschi meccanici ed elettrici, il nastro di accensione (tapematch), gli accendimicce.

Non si tratta di pezzi pirotecnici ai sensi della legge, pertanto non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione.

5 Uffici di autorizzazione

Per l'importazione, l'esportazione e il transito di materie esplosive, mezzi d'innescio e polvere da fuoco è necessaria un'autorizzazione.

I pezzi pirotecnici necessitano invece di un'autorizzazione solo all'importazione. Per l'esportazione e il transito in linea di massima non serve un'autorizzazione. Fanno eccezione i pezzi pirotecnici che soggiacciono alla legislazione sul materiale bellico o sul controllo dei beni a duplice impiego.

- Le autorizzazioni per l'**importazione** di materie esplosive, mezzi d'innescio, polvere da fuoco per brillamenti e pezzi pirotecnici sono rilasciate da:

Ufficio federale di polizia
Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica (UCEP)
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna
Tel. +41 58 464 20 27 e +41 58 464 20 23 (pirotecnica)
Tel. +41 58 462 45 45 (esplosivi)
Fax +41 58 464 79 48
E-mail: infozsp@fedpol.admin.ch
Sito Internet: www.fedpol.admin.ch

- Le autorizzazioni per l'**esportazione** di materie esplosive, mezzi d'innescio e polvere da fuoco sono rilasciate da:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Controlli all'esportazione / Prodotti industriali (BWIP¹)
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. +41 58 462 68 50
E-mail: licensing@seco.admin.ch
Sito Internet: www.seco.admin.ch

6 Infrazioni

In applicazione dell'[articolo 37 numero 1 LEspl](#) è punibile chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della legge, commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici segnatamente fabbricandoli, importandoli eccetera. La pena è la detenzione o la multa in caso di intenzionalità, l'arresto o la multa in caso di negligenza.

In applicazione dell'[articolo 37 numero 2 LEspl](#) è punibile chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa, esporta, trasporta in transito o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono. La pena è la multa.

¹ Le merci che soggiacciono all'obbligo di autorizzazione sono contrassegnate in Tares («Mostra dettagli») dall'indicazione «BWIP».